



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**
hic sunt futura

Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis Legge 240/2010

Parere del Senato Accademico del 22 ottobre 2024
Approvazione del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2024



Sommario

ARTICOLO 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione.....	3
ARTICOLO 2 - Contratto e rapporto di lavoro.....	3
ARTICOLO 3 - Trattamento economico	4
ARTICOLO 4 - Attivazione della procedura di selezione e bando	5
ARTICOLO 5 - Requisiti di ammissione.....	5
ARTICOLO 6 - Commissioni esaminatrici.....	6
ARTICOLO 7 - Procedura selettiva	7
ARTICOLO 8 - Norme finali.....	7
ARTICOLO 9 - Emanazione ed entrata in vigore	8



ARTICOLO 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura pubblica di selezione, il contratto, il regime giuridico, l'attività ed il trattamento economico dei "Tecnologi a tempo determinato" - a tempo pieno o parziale - ex art. 24 bis della Legge 240/2010.
2. L'Università degli Studi di Udine, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti qualificati come "Tecnologi a tempo determinato", al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture tecnologiche, nonché di tutela della proprietà industriale, anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea e da altri enti o organismi pubblici e privati.
3. Gli oneri relativi al contratto di lavoro a tempo determinato sono posti a carico dei fondi relativi al progetto di ricerca di riferimento. Tale progetto deve assicurare un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto e relativa eventuale proroga. È possibile il finanziamento di posti di tecnologo anche con fondi relativi a più progetti di ricerca, nel caso in cui le attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca siano trasversali a più progetti. Il posto di Tecnologo può essere finanziato anche utilizzando prelievi di Ateneo e di Struttura o residui di progetti di ricerca, purché consentano di coprire tutti gli oneri economici.
4. I contratti di cui al presente Regolamento stabiliscono le modalità di svolgimento delle attività e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.

ARTICOLO 2 - Contratto e rapporto di lavoro

1. Il tecnologo svolge compiti ad alto contenuto tecnico e professionale, di supporto tecnico e/o amministrativo alle attività di ricerca e/o alla gestione dei progetti. In relazione alle attività da svolgere, il tecnologo risponde gerarchicamente al Responsabile tecnico, ove vi sia, o amministrativo della struttura e funzionalmente al Responsabile Scientifico del progetto di ricerca.
2. Il contratto individuale di lavoro ha una durata minima di 18 mesi ed è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva dello stesso non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.
3. Il rapporto di lavoro, oltre che dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento, è regolato dal contratto individuale. Al rapporto si applicano altresì le disposizioni richiamate nel successivo art. 8.
4. Il tecnologo è sottoposto ad un periodo di prova della durata di un mese, non prorogabile. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle



parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso dell'Amministrazione sarà motivato.

5. Decorso il periodo di prova di cui al precedente comma, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, dando un preavviso di almeno 15 giorni alla controparte, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto. In caso di mancato preavviso, il tecnologo è tenuto verso l'Università ad una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso.

6. Il contratto individuale di lavoro precisa se l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali oppure di 36 ore settimanali medie nell'arco di un trimestre. La presenza in servizio è assicurata correlandola alle esigenze della gestione delle attività, agli incarichi affidati, all'orario di servizio della struttura in cui opera, tenuto conto dei criteri organizzativi dell'Ateneo. Per la rilevazione dell'orario di lavoro, verrà rilasciato al dipendente apposito badge.

7. Si applicano le disposizioni previste in materia di incompatibilità dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dal D.P.R. n. 3/1957, dalla legge 662/1996 e dal Regolamento interno in materia di incarichi esterni al personale dipendente. In particolare, la posizione di tecnologo è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria; se a tempo pieno, è incompatibile con l'attività libero professionale.

8. Il personale può impiegare fino a 160 ore annue al di fuori dell'orario di lavoro di cui al comma 1 in attività destinate ad arricchimento professionale quali attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie, nel rispetto della normativa in materia di incompatibilità di cui all'art. 53 D. Lgs. n. 165/2001.

9. Ai fini dell'elettorato il tecnologo è equiparato al personale tecnico amministrativo a tempo determinato.

ARTICOLO 3 - Trattamento economico

1. Al tecnologo spetta una retribuzione lorda annua corrispondente alla categoria D o alla categoria EP da erogarsi in tredici mensilità. La struttura richiedente l'avvio della procedura, in relazione alle mansioni da svolgere ed ai requisiti richiesti, stabilirà quale livello stipendiale attribuire tra D3 e D8 e tra EP1 ed EP3.

Alla retribuzione lorda annua, come sopra definita, si aggiunge una quota accessoria corrisposta annualmente, in relazione al periodo di servizio, sulla base della valutazione complessivamente ottenuta in applicazione del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

Tale quota non potrà in ogni caso superare il 20% della quota base.

2. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico complessivo spettante, comprensivo delle somme di cui al comma precedente e ogni altro onere è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.



3. Le ore eccedenti l'orario settimanale non sono soggette a remunerazione e potranno essere recuperate, entro il limite annuale di 158 ore, entro il termine massimo di quattro mesi dell'anno successivo a quello di maturazione.

4. Il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20 e tali ore sono recuperate nel successivo trimestre.

ARTICOLO 4 - Attivazione della procedura di selezione e bando

1. Il reclutamento di tecnologi a tempo determinato avviene previo esperimento di selezioni pubbliche.

2. L'avvio della procedura di selezione può essere richiesto dalle strutture dell'Ateneo e dagli uffici dell'Amministrazione Centrale, secondo la modulistica all'uopo predisposta.

3. Il bando di selezione deve contenere informazioni dettagliate relative alle specifiche funzioni da svolgere, ai diritti e doveri, al trattamento economico e previdenziale nonché ai requisiti di qualificazione richiesti, alle modalità, anche telematiche, ed al termine di presentazione delle domande di partecipazione, che non può essere inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, alle modalità di valutazione delle candidature e di svolgimento della procedura di selezione. Al bando viene data obbligatoriamente pubblicità, sia in italiano che in inglese, sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.

ARTICOLO 5 - Requisiti di ammissione

1. Fermi restando i requisiti generali previsti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) titolo di studio:

- laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004;
- laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999;
- laurea (vecchio ordinamento) conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. 509/1999.

Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera un titolo di studio equivalente documentato da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità ai sensi dell'art. 38, co. 3, del D.Lgs. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che l'equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell'assunzione. Nel caso di mancanza dell'equivalenza, non si procederà all'assunzione;

b) particolare qualificazione professionale e/o culturale, coerente con la tipologia dell'attività da svolgere, da graduarsi in relazione al trattamento economico da attribuire, e desumibile da:

- titoli di studio post-laurea magistrale;
- pubblicazioni attinenti alle attività da svolgere;



- specifica esperienza attinente alle attività da svolgere, maturata con rapporto di lavoro dipendente o libero professionale/autonomo, assegni di ricerca, borse di studio /ricerca/specializzazione, incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o in organismi internazionali.

2. Per alcune figure professionali potrà essere richiesto il possesso dell'abilitazione professionale.

3. I requisiti specifici per l'ammissione, riferiti alla particolarità del profilo richiesto, sono individuati nei bandi di selezione.

4. Sono in ogni caso esclusi dalla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6 - Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici sono costituite ai sensi degli artt. 35, co. 3, 35 bis e 57, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001. Esse sono composte da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dipendenti dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni, docenti, ricercatori ed esperti esterni, che non possono:

- a) essere componenti degli organi di governo centrali dell'Università degli Studi di Udine, individuati nel Rettore, nel Consiglio d'Amministrazione e nel Senato Accademico;
- b) ricoprire cariche politiche;
- c) essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- d) essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale.

2. Il numero dei componenti, che comunque non può essere inferiore a tre, viene determinato con il provvedimento di nomina. Il Presidente e i componenti, se scelti fra il personale Tecnico Amministrativo, devono appartenere almeno all'Area dei funzionari. Verrà altresì nominato, per ciascuna commissione, il segretario verbalizzante, che, se scelto tra il Personale Tecnico Amministrativo, deve appartenere alle aree dei Collaboratori, dei Funzionari e delle Elevate Professionalità. Può essere previsto un certo numero di membri supplenti, che subentrano ai membri effettivi in caso di dimissioni o di impedimento grave e documentato.

3. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento della lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili presso l'Ateneo, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane.

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, almeno un terzo dei posti di componenti delle Commissioni è riservato alle donne, salvo motivata impossibilità, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 165/2001. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità



superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5.

5. La partecipazione alle Commissioni di concorso da parte di personale in quiescenza è regolata dalle vigenti norme di legge.

6. La Commissione viene nominata con provvedimento dirigenziale dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Il provvedimento di nomina della Commissione viene pubblicato all'Albo on-line e sul sito web dell'Ateneo.

ARTICOLO 7 - Procedura selettiva

1. La Commissione effettua la selezione secondo le modalità di volta in volta definite nel bando di selezione, in funzione della tipologia di attività connessa allo specifico profilo.

2. Le prove d'esame, finalizzate all'accertamento delle conoscenze, delle professionalità, delle attitudini e delle motivazioni dei candidati in relazione alla posizione da ricoprire, possono consistere in prove scritte e/o orali e/o pratiche.

3. Verrà inoltre verificato il grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua inglese e/o di altra lingua straniera.

4. Il calendario delle prove sarà notificato ai candidati non meno di 7 giorni prima del loro svolgimento, esclusivamente mediante pubblicazione all'Albo di Ateneo e sul sito web dell'Ateneo. Il calendario potrà essere definito nel bando di selezione, rivestendo in tal caso valore di notifica a tutti gli effetti.

5. Le prove si intendono superate con una valutazione di almeno 21/30 o equivalente.

6. I titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono indicati nel bando di selezione.

7. La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione delle prove e dei titoli, ove previsti.

8. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

9. La graduatoria ha validità di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni di tecnologi a tempo determinato, coerenti con il profilo messo a bando, ove l'Amministrazione lo ritenesse opportuno.

ARTICOLO 8 - Norme finali



1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la disciplina prevista dal Codice civile e dalle vigenti disposizioni normative in materia di pubblico impiego nonché dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca in vigore.
2. Il tecnologo assicura il rispetto delle disposizioni del codice di comportamento dell'Università degli Studi di Udine nonché delle eventuali disposizioni interne sull'esecuzione dell'attività lavorativa emanate.

ARTICOLO 9 - Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.